

c) Per i finanziamenti diretti ad imprese operanti nel settore della difesa aventi come oggetto il mantenimento di capacità nazionali nel settore degli equipaggiamenti militari la decisione è rimessa ad un livello interministeriale in cui l'Ufficio del Consigliere militare agisce in coordinamento con DPE, MAE, MD, MEF, MI, MSE, e le altre Amministrazioni eventualmente coinvolte. L'amministrazione che intende avvalersi della deroga di cui all'art. 346, paragrafo 1, lettera b) lo comunica tempestivamente, attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi dell'art. 3, all'Ufficio del Consigliere militare che attiva il coordinamento interministeriale.

5. Riservatezza.

Le informazioni contenute nei documenti prodotti per le finalità della presente Direttiva, qualora non rechino una classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono comunque trattate con

modalità che ne tutelino la riservatezza e ne consentano la conoscibilità soltanto ai soggetti che hanno necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni o incarichi istituzionali.

La presente direttiva sarà inviata ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 693

14A02907

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 aprile 2014.

Rettifica del decreto 25 ottobre 2012, riguardante il recepimento della direttiva 2012/9/UE della Commissione, relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti di tabacco.

IL MINISTRO

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

Visto, in particolare l'art. 9, paragrafo 2 della citata direttiva che stabilisce che la Commissione Europea provvede all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute di cui all'allegato I della stessa Direttiva;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, ed in particolare l'art. 6, comma 2- lettera b);

Vista la direttiva 2012/9/UE della Commissione europea del 7 marzo 2012 che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - recante la disciplina per l'adeguamento tecnico degli allegati - secondo cui è previsto di dare attuazione alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie;

Visto il decreto del Ministero della salute del 25 ottobre 2012 che recepisce la Direttiva 2012/9/UE, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 274, del 23 novembre 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede la possibilità per le sigarette non conformi alle disposizioni del medesimo decreto di essere ancora immesse al consumo fino al 28 marzo 2014 e commercializzate fino al 28 marzo 2016, e il comma 2, che prevede anche per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette non conformi alle disposizioni del citato decreto, la possibilità di essere immessi al consumo fino al 28 marzo 2014 e commercializzati fino al 28 marzo 2016;

Vista la direttiva 2014/39/EU della Commissione Europea del 12 marzo 2014 che proroga i termini introdotti dalla direttiva 2012/9/UE, sia per quanto attiene all'adeguamento alle misure introdotte dalla medesima che per quanto attiene al periodo transitorio;

Considerato che la direttiva 2014/39/EU della Commissione europea, ai sensi dell'art. 2, entra in vigore il 2 aprile 2014;

Ritenuto necessario modificare, in coerenza della citata direttiva 2014/39/EU, il decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2012 nella parte relativa ai termini dalla stessa introdotti;



Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2012, le parole: «28 marzo 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «28 marzo 2016», e le parole: «28 marzo 2016» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «28 marzo 2018».

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 aprile 2014

Il Ministro: LORENZIN

14A02908

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 aprile 2014.

Proroga del termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 54, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una dotazione finanziaria pari a euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 19 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2014, n. 75, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto ministeriale 5 dicembre 2013;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 19 marzo 2014, che prevede che la domanda di agevolazione e la documentazione allegata siano presentate a partire dalle ore 10.00 del 23 aprile 2014 attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione «Bando Efficienza Energetica» del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 19 marzo 2014, che prevede che la domanda di agevolazione e la documentazione allegata possano essere predisposte dalle imprese a partire dalle ore 10.00 del 15 aprile 2014 attraverso la predetta procedura informatica;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 marzo 2014, in corso di pubblicazione, recante alcune correzioni agli allegati n. 3 e n. 8 del decreto direttoriale 19 marzo 2014;

Considerati i tempi tecnici necessari alla predisposizione da parte delle imprese della domanda di agevolazione e della documentazione da allegare alla stessa, nonché le rettifiche, pur limitate, apportate alle modalità per la concessione delle agevolazioni successivamente alla definizione del termine iniziale di presentazione delle domande, e ritenuto di dover assicurare la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari alle procedure di accesso alle agevolazioni disposte dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 19 marzo 2014 alle ore 10.00 del 23 aprile 2014, è anticipato alle ore 10.00 del 29 aprile 2014.

2. Resta invariato il termine del 15 aprile 2014, di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 19 marzo 2014, entro il quale è previsto che il Ministero dello sviluppo economico renda disponibile nel sito istituzionale la piattaforma informatica ai fini della predisposizione della domanda di agevolazioni e dei relativi allegati.

Roma, 4 aprile 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A02963

